

Edizione di lunedì 22 Marzo 2021

EDITORIALI

Oggi alle ore 9 la 35esima puntata di Euroconference In Diretta
di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

Decreto Sostegni: le novità in sintesi
di **Lucia Recchioni**

ENTI NON COMMERCIALI

Il Decreto Sostegni, la riforma dello sport e quella del terzo settore
di **Guido Martinelli**

AGEVOLAZIONI

Iper, super ammortamento e moratoria dei leasing
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

DICHIARAZIONI

Le nuove cause di esclusione degli Isa legate al Covid
di **Federica Furlani**

EDITORIALI

Oggi alle ore 9 la 35esima puntata di Euroconference In Diretta

di **Sergio Pellegrino**



Molti i temi che affronteremo oggi nella **35esima puntata** di ***Euroconference In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** partiremo con l'esame della **normativa, prassi e giurisprudenza** della settimana appena conclusasi.

A livello di provvedimenti, da evidenziare la **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**, avvenuta il **18 marzo**, dei [decreti legislativi n. 36 e 37 del 28 febbraio 2021](#), adottati in applicazione delle previsioni contenute negli [articoli 5 e 6 della Legge 86/2019](#): in particolare il **D.Lgs. n. 36/2021** contiene disposizioni per regolamentare gli enti sportivi professionistici e dilettantistici, oltre che il lavoro sportivo.

Per quanto riguarda la **prassi** dell'Agenzia, questa settimana **ben 26 risposte ad istanze di interpello** e **3 risoluzioni**.

Il primo documento che esamineremo è la [risposta all'istanza di interpello n. 175](#) del **16 marzo**, nella quale è stata esaminata la possibilità di beneficiare del **superbonus** per la realizzazione di un intervento di **demolizione e ricostruzione con ampliamento** di un **edificio in condominio**.

Poi, sempre del **16 marzo**, la [risposta all'istanza di interpello n. 179](#), incentrata sul trattamento da riservare dal punto di vista fiscale alle **somme erogate in attuazione di un accordo transattivo**, e cioè se gli importi corrisposti debbano essere assoggettati ad Iva o a imposta di registro.

Quindi la [risposta n. 195 del 18 marzo](#), nella quale l'Agenzia delle Entrate ha affrontato un'operazione di **scioglimento dell'impresa familiare**: la problematica verte sull'**inquadramento delle somme** che il coniuge dell'imprenditore percepirà in qualità di **collaboratore dell'impresa familiare** per effetto dello **scioglimento dell'impresa** e in qualità di **titolare del diritto di credito sul valore della comunione de residuo** per effetto dello **scioglimento della comunione**.

legale. Ulteriore questione è quella di stabilire se la realizzazione delle operazioni previste (di scioglimento dell'impresa familiare, passaggio al regime di separazione legale e conferimento dell'impresa individuale in S.r.l.) possa configurare un **abuso del diritto**.

Per quanto concerne la **giurisprudenza della Corte di Cassazione**, esamineremo la [sentenza n. 7407 del 17 marzo](#) che ha ad oggetto, con esiti sorprendenti, la **qualificazione del reddito prodotto dalle società tra professionisti**.

Nella **sessione adempimenti e scadenze**, Lucia Recchioni ci parlerà delle **recenti novità in materia di antiriciclaggio**.

Tra queste spicca la **"bocciatura"**, da parte del **Consiglio di Stato**, del **Decreto trasmesso dal Mef** sul **"Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini"**.

Nell'ambito della stessa sessione si parlerà, inoltre, delle **Linee guida predisposte dal Cndcec nel febbraio 2021 e messe in consultazione degli Ordini territoriali**, nonché delle **Comunicazioni Uif** in materia di **fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da Covid-19**.

Nella **sessione** dedicata al **caso operativo**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, analizzeremo il tema della possibilità di **agevolare gli interventi sulle parti comuni in edifici condominiali per i possessori o detentori di unità non abitative**.

Roberto Bianchi nella **sessione di approfondimento** si occuperà invece della **confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato** e della sua **eseguibilità**, evidenziando come la generazione degli effetti correlati risulta essere subordinata al verificarsi del **mancato pagamento del debito** e, di conseguenza, non è in condizione di operare per le somme che il contribuente si impegna a versare all'Amministrazione finanziaria anche in presenza di sequestro.

Il nostro appuntamento si concluderà con la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);

2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

Decreto Sostegni: le novità in sintesi

di Lucia Recchioni



Venerdì scorso, 19 marzo, il **Consiglio dei Ministri** ha approvato l'atteso "**Decreto Sostegni**". Si richiamano, di seguito, in sintesi, le **principali novità** introdotte.

Contributo a fondo perduto

È riconosciuto un **contributo a fondo perduto** ai soggetti che svolgono **attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario**.

Il contributo spetta a condizione che **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020** sia **inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi **2019**.

Ai soggetti che hanno **attivato la partita Iva dal 2019** il contributo spetta **anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta**.

Il contributo è determinato applicando una **percentuale** alla differenza tra il **fatturato medio mensile 2020** e quello **2019** (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 **rilevano i mesi successivi all'attivazione**), così determinata:

- **60% se i ricavi e compensi del 2019** (o, più precisamente, del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) **non sono superiori a 100.000 euro**,
- **50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro**,
- **40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro**,
- **30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**,
- **20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro**.

È comunque riconosciuto **l'importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone**

	<p>fisiche. L'importo massimo è pari a 150.000 euro.</p> <p>Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d'imposta.</p> <p>Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell'apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile).</p> <p>Viene differito al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate. Le bozze della dichiarazione annuale Iva saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.</p>
Registri Iva precompilati	
Contributi per le attività con sede in centri commerciali abrogazione	<p>Vengono abrogate le previsioni dell'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, D.L. 137/2020, che prevedevano, nell'anno 2021, un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.</p>
Contributi a fondo perduto per le attività nei comuni santuari religiosi	<p>Viene modificato l'articolo 59 D.L. 104/2020 in materia di contributi a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici. A seguito delle modifiche i contributi sono riservati alle attività svolte nei comuni ove sono situati santuari religiosi se la popolazione è superiore a 10.000 abitanti.</p>
Misure di sostegno ai Comuni vocazione appartenenti a comprensori sciistici	<p>Viene istituito un Fondo, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per la concessione di contributi a favore dei soggetti che esercitano attività d'impresa nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.</p>
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente dalla riscossione	<p>Viene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).</p>
Rottamazione ter e saldo stralcio	<p>Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021. Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021. Sono riconosciuti i c.d. "5 giorni di tolleranza".</p>
Annullamento dei carichi	<p>Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone</p>

fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, un **reddito imponibile fino a 30.000 euro**.

Sarà emanato, a tal fine, un apposito **decreto: fino alla data dell'annullamento** è comunque **sospesa la riscossione** dei debiti di importo residuo fino a **5.000 euro**.

Definizione avvisi bonari non spediti Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la **definizione** delle **somme** dovute a seguito di **avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione**, ma **elaborati** entro il **31.12.2020** (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il **2021** (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione **non** si estenderà invece ai **controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973**.

Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una **riduzione del volume d'affari superiore al 30%** (o dell'ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva).

Sarà l'**Agenzia delle entrate** ad inviare la **proposta di definizione**, se sussistono i **requisiti** previsti.

In caso di **mancato pagamento** alle prescritte scadenze **la definizione non produce effetti**.

Certificazioni uniche conservazione elettronica Come già annunciato con apposito comunicato stampa, il **termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021** è stato differito al **31.03.2021**.

Le **fatture elettroniche 2019** potranno essere portate in conservazione entro il **10.06.2021**.

Riduzione canone Rai Per l'anno 2021, per le **strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande** in locali pubblici o aperti al pubblico, il **canone di abbonamento è ridotto del 30%**. È riconosciuto un **credito d'imposta** per coloro che **hanno già effettuato il pagamento**.

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite, già beneficiari delle stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli **articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020**, è riconosciuta un'**indennità di 2.400 euro**.

Un'indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al ricorrere di **ulteriori fattispecie** dettagliatamente indicate dalla norma.

È riconosciuta un'indennità ai **lavoratori** impiegati con **rapporti di collaborazione**, anche presso le **Asd** e le **Ssd**, in misura variabile in funzione dei **compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019**.

Aiuti di Stato Il limite di 800.000 euro previsto dall'**articolo 54 D.L. 34/2020** è stato portato a **1,8 milioni di euro**.

La richiamata disposizione normativa prevede un **regime-quadro per**

l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19 da parte di **Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio**: in considerazione delle **varie modifiche introdotte a livello europeo** è stata dunque adeguata anche la **normativa nazionale**.

È stato aumentato anche l'importo massimo degli aiuti nel settore della **pesca e dell'acquacultura**, nonché nel **settore della produzione primaria di prodotti agricoli**.

ENTI NON COMMERCIALI

Il Decreto Sostegni, la riforma dello sport e quella del terzo settore

di **Guido Martinelli**



Il c.d. Decreto Sostegni, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale **interviene in maniera “sostanziale” nel mondo dello sport e del terzo settore.**

Infatti, **neanche il tempo di esaminare** i nuovo decreti delegati contenenti **la riforma dello sport**, la cui pubblicazione era avvenuta in due tempi nelle Gazzette Ufficiali n. 67 del 18.03.2021 e 68 del 19.03.2021 (la cui entrata in vigore era quindi prevista, per i primi due il 02.04.2021 e per i rimanenti tre il giorno successivo), che **il nuovo decreto legge**, al suo articolo 30, commi 7 e seguenti, ne **differisce l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2022**, mantenendo inalterata solo la data originale di partenza della riforma del lavoro sportivo al 1° luglio 2022.

D'altro canto questo **rinvio** era stato **preannunciato** già dal comunicato stampa che era stato emanato dal Governo al termine della seduta di approvazione dei decreti e, pertanto, era atteso.

La probabile causa appare legata alla volontà di poter intervenire sul contenuto dei testi varati, atteso che la stessa **legge delega (L. 86/2019)** autorizza la **pubblicazione di decreti correttivi** entri due anni dalla emanazione dei primi.

Ma anche la **riforma del terzo settore** è stata oggetto di **rinvio**.

Infatti, il **secondo comma dell'articolo 14** contiene un **differimento, al 31.05.2021, del termine** indicato dall'[articolo 101, comma 2](#), del **codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017)**, fino ad ora fissato al 31 marzo prossimo, **per l'adeguamento, con i quorum costitutivi e deliberativi della assemblea ordinaria, degli statuti delle onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ai contenuti obbligatori fissati dal citato codice.**

Ciò fa presumere che, prima di tale data, difficilmente sarà attivato il Registro unico nazionale del terzo settore (il c.d. **Runts**) smentendo, pertanto, la data del **21 aprile** che era stata diffusa dai media.

Viene anche riconosciuto, dal **primo comma** del medesimo articolo, un **fondo straordinario di cento milioni di euro a sostegno degli enti del terzo settore**.

Analogo provvedimento, invece, non si presenta per il mondo dello sport dilettantistico, che si trova ancora **bloccato nella sua attività dall'emergenza sanitaria**.

L'unico aiuto specifico per lo sport è la previsione, **per i soggetti che erano inquadrati come collaboratori sportivi dilettantistici ai sensi dell'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#), di un'indennità complessiva che non concorre alla formazione del reddito**.

Dovranno aver cessato, ridotto o sospeso l'attività in seguito all'emergenza epidemiologica e **non possedere altri redditi di lavoro o assimilati**.

L'importo è determinato in maniera *“una tantum”* sui compensi ricevuti nel 2019 (pertanto chi non avesse ricevuto compensi in quell'anno non avrà diritto alla indennità) e suddiviso per fasce di reddito: oltre 10.000 euro l'indennità è pari a euro 3.600, da 4.000 a 10.000 è pari a euro 2.400, per importi inferiori euro 1.200.

Il bonifico sarà effettuato da **Sport e salute** automaticamente per i soggetti **già percettori dei precedenti contributi di analogo presupposto**; per i **nuovi** si avrà un decreto che ne fisserà le modalità.

Comunque, sia il mondo dello sport che quello del terzo settore potranno godere, per l'attività commerciale svolta, dei **contributi a fondo perduto** di cui all'articolo 1 del decreto.

La norma si rivolge agli operatori economici e si differenzia da quelle precedenti, contenute nei **Decreti Rilancio e Ristori**, per i **requisiti** e le **modalità di calcolo**.

In particolare, per quello che riguarda i requisiti, **non bisogna fare riferimento al codice Ateco**; cosa che invece era necessaria per i decreti precedenti.

Per quello che riguarda la **platea degli aventi diritto**, nella relazione illustrativa al decreto viene chiarito che *“tra i soggetti indicati al comma uno rientrano quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione anche gli enti non commerciali compresi anche il terzo settore degli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione allo svolgimento di attività commerciali”*.

Di conseguenza, **oltre che alle società sportive dilettantistiche, che sono imprese, anche le associazioni sia sportive che culturali con partita Iva potranno ricevere questo contributo nel rispetto dei requisiti descritti**.

Nel calcolo del fatturato di cui al successivo punto 4 si dovrà fare riferimento solo all'attività commerciale svolta.

Nessuna incidenza avranno i c.d. proventi istituzionali. Potranno richiederlo gli enti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto.

Per accedere al contributo **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore di almeno il 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno **2019** con riferimento alla data di cessione dei beni o della prestazione di servizi.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'**istanza all'Agenzia delle entrate** con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal decreto.

L'istanza deve essere presentata a pena di decadenza **entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica** per la presentazione della stessa; le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione della disposizione in esame sono definiti con **provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate**.

AGEVOLAZIONI

Iper, super ammortamento e moratoria dei leasing

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Sugli investimenti in **beni strumentali nuovi effettuati fino al 31 dicembre 2019** è applicabile la disciplina dell'iper ammortamento o super ammortamento, a seconda delle caratteristiche proprie del bene. L'agevolazione consistente in una **maggiorazione** delle quote di ammortamento esclusivamente in dichiarazione dei redditi; è riconosciuta anche con la consegna del bene **entro il 31 dicembre 2020** ([articolo 1, commi da 8 a 13, L. 232/2016](#)) a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, sia stato accettato l'ordine di acquisto e sia stato versato almeno il 20% a titolo di acconto.

Nel caso di un investimento effettuato attraverso un **contratto di locazione finanziaria**, la disciplina prevede il **rafforzamento dei canoni di locazione per l'utilizzatore**; per il concedente, gli acquisti di beni successivamente concessi in locazione finanziaria, sono invece irrilevanti ai fini del beneficio in questione. Sono anche esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare solo al **soggetto locatore o noleggiante**.

Ai fini della determinazione del **momento di effettuazione dell'investimento**, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il **momento in cui il bene viene consegnato**, ossia entra nella disponibilità del locatario.

Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la **clausola di prova a favore del locatario**, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.

Rileva, ai fini della spettanza del beneficio in questione, la **consegna del bene al locatario** (o l'esito positivo del collaudo) e **non il momento del riscatto**. In altri termini, l'acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura per il contribuente un'autonoma ipotesi di **investimento agevolabile**.

Considerando che, in questo contesto, l'[articolo 56 D.L. 18/2020](#) ha previsto tra le misure di

sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid-19, la **moratoria dei leasing fino al 30 settembre 2020** e la Legge di bilancio 2021 ne ha disposto la proroga ([articolo 1, comma 248, L. 178/2020](#)), **ci si chiede se ci siano delle ripercussioni sul calcolo dell'agevolazione relativa al super e iper-ammortamento.**

In generale la [circolare 4/E/2017](#) ci ricorda che la deduzione della maggiorazione **non dipende dal comportamento civilistico** adottato dal contribuente, ma deve avvenire **in base alle regole fiscali** stabilite dall'[articolo 102, comma 7, Tuir](#): la deduzione dei canoni di locazione finanziaria **è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento** corrispondente al coefficiente stabilito dal **D.M. 31.12.1988.**

La durata del contratto di locazione finanziaria – e, quindi, il **periodo di deduzione civilistica** dei canoni di leasing – può essere **uguale, superiore o inferiore** alla durata minima fiscale calcolata in base al predetto [comma 7 dell'articolo 102 Tuir](#).

La [circolare 17/E/2013](#) ha fornito istruzioni sul comportamento da adottare nei vari casi:

- a) se la durata contrattuale **coincide** con quella minima individuata dall'[articolo 102, comma 7, Tuir](#), i canoni sono deducibili con lo **stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico**;
- b) se la durata contrattuale è **superiore a quella minima** individuata dall'[articolo 102, comma 7, Tuir](#), i canoni sono deducibili sulla base dell'imputazione a conto economico, secondo il **principio della previa imputazione al conto economico** recato dall'[articolo 109, comma 4, Tuir](#);
- c) se la durata contrattuale è **inferiore a quella minima** individuata dall'[articolo 102, comma 7, Tuir](#), i canoni sono deducibili in un **arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico**. Si verifica, dunque, un **disallineamento tra i valori civili e fiscali** delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi.

In caso di bene acquisito in locazione finanziaria, **la maggiorazione dei canoni spetta non per l'intero canone di leasing, ma solo per la quota capitale** (che complessivamente, insieme alla quota di riscatto, costituisce il costo di acquisizione del bene), con esclusione, quindi, della quota interessi.

È interessante osservare l'esempio 7 riportato nella [circolare 23/E/2016](#), del **paragrafo 4.2**, in cui la durata contrattuale ipotizzata in 3 anni è maggiore della durata minima fiscale pari a 2 anni: in tal caso la maggiorazione del costo del leasing, come variazione in diminuzione del reddito nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuta secondo il **periodo di durata minima fiscale** di due anni.

Allo stesso modo, si può ipotizzare che risulterebbe ininfluente, ai fini del super e iper ammortamento, la diversa imputazione dei canoni in conto economico **in considerazione della moratoria.**

Sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle entrate.

Riportiamo di seguito le indicazioni delle **istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2021**, società di capitali. Tra le **variazioni in diminuzione** del reddito al **rigo RF55**, con il:

- **codice 75** (iper ammortamento), occorre indicare il **maggior valore dei canoni di locazione finanziaria** relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi se con caratteristiche 4.0, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La **maggiorazione del costo di acquisizione** degli investimenti si applica nella **misura del 170%** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro;
- con il **codice 79** (super ammortamento), occorre indicare il maggior valore dei **canoni di locazione finanziaria** relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui [all'articolo 164, comma 1, Tuir](#), **effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019**, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione che è **maggiorato del 30%**. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.

DICHIARAZIONI

Le nuove cause di esclusione degli Isa legate al Covid

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 148 del Decreto Rilancio](#) (D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020), rubricato "Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)", ha annunciato un intervento normativo sugli Isa per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli **effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria** causata dalla diffusione del Covid-19, **prevedendo ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale** ed evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria.

Il [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28.01.2021](#), che ha approvato la modulistica Isa per il periodo d'imposta 2020, ha recepito quanto promesso, prevedendo **tre nuove cause di esclusione** dall'applicazione degli indici (oltre alle quattordici già esistenti), individuate "in continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i **soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori**, ad opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle **gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti** dalla crisi prodotta dalla diffusione del Covid-19" ([Decreto Mef 02.02.2021](#)).

In particolare, per il 2020, **non applicano gli Isa**, anche:

- **i contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi** di cui all'[articolo 85, comma 1](#), esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), **ovvero dei compensi** di cui all'[articolo 54, comma 1, Tuir](#), **di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente**. Il criterio segue le medesime logiche di quello previsto per l'erogazione di **contributi a fondo perduto** di cui al D.L. 34/2020, solo che nella suddetta ipotesi di esclusione si fa riferimento, come periodo di osservazione all'**intero periodo d'imposta 2020**, da confrontare con il 2019, in un'ottica di massima semplificazione degli adempimenti dichiarativi per i contribuenti;

- **i contribuenti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.** Tale causa di esclusione risulta **complementare alla precedente** in quanto consente di superare la difficoltà legata al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all'anno precedente per chi ha iniziato l'attività nel 2019 evitando, anche in questo caso, l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi; la stessa si pone inoltre in **continuità logica** con quella ordinariamente prevista dalla lettera a) dell'[articolo 9-bis, comma 6, D.L. 50/2017](#) (sono esclusi dall'applicazione degli Isa i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta), estendendone la portata anche al **secondo anno nel quale il contribuente ha iniziato l'attività**;
- **i contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai seguenti codici attività** (che identificano quelle attività che sono state soggette dopo l'estate, a livello nazionale o di vaste aree del paese, ad ulteriori sospensioni dell'attività rispetto a quelle già subite e definite con i decreti di marzo 2020):

47.19.10 – Grandi magazzini

47.19.90 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.51.10 – Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa

47.51.20 – Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

47.53.11 – Commercio al dettaglio di tende e tendine

47.53.12 – Commercio al dettaglio di tappeti

47.53.20 – Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)

47.54.00 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.59.10 – Commercio al dettaglio di mobili per la casa

47.59.20 – Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

47.59.40 – Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

47.59.60 – Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

47.59.91 – Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico

47.59.99 – Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca

- 47.63.00 – Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
- 47.64.20 – Commercio al dettaglio di natanti e accessori
- 47.71.10 – Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
- 47.71.40 – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
- 47.71.50 – Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
- 47.72.10 – Commercio al dettaglio di calzature e accessori
- 47.72.20 – Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
- 47.77.00 – Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
- 47.78.10 – Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
- 47.78.31 – Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
- 47.78.32 – Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
- 47.78.33 – Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
- 47.78.35 – Commercio al dettaglio di bomboniere
- 47.78.36 – Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
- 47.78.37 – Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
- 47.78.50 – Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
- 47.78.91 – Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
- 47.78.92 – Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
- 47.78.94 – Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
- 47.78.99 – Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
- 47.79.10 – Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

- 47.79.20 – Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
- 47.79.30 – Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
- 47.79.40 – Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
- 47.82.01 – Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
- 47.82.02 – Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
- 47.89.02 – Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura attrezzature per il giardinaggio
- 47.89.04 – Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
- 47.89.05 – Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino mobili tappeti e stuoie articoli casalinghi elettrodomestici materiale elettrico
- 47.89.09 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
- 47.99.10 – Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
- 49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub urbano
- 56.10.11 – Ristorazione con somministrazione
- 56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 56.10.20 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie
- 56.10.41 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 56.10.42 – Ristorazione ambulante
- 56.21.00 – Catering per eventi, banqueting
- 56.30.00 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
- 59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica

- 82.30.00 – Organizzazione di convegni e fiere
- 85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi
- 85.52.01 – Corsi di danza
- 90.00.04 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- 92.00.01 – Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
- 92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
- 92.00.09 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
- 93.11.10 – Gestione di stadi
- 93.11.20 – Gestione di piscine
- 93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
- 93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi nca
- 93.12.00 – Attività di club sportivi
- 93.13.00 – Gestione di palestre
- 93.19.10 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
- 93.19.99 – Altre attività sportive nca
- 93.21.00 – Parchi di divertimento e parchi tematici
- 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night club e simili
- 93.29.30 – Sale giochi e biliardi
- 93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
- 94.99.20 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
- 94.99.90 – Attività di altre organizzazioni associative nca

96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza

96.02.03 – Servizi di manicure e pedicure

96.04.10 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

96.04.20 – Stabilimenti termali

96.09.01 – Attività di sgombero di cantine, solai e garage

96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing

96.09.03 – Agenzie matrimoniali e d'incontro

96.09.04 – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona nca

Va evidenziato che contribuenti che si trovano in una delle situazioni sopra indicate, pur essendo esclusi dall'applicazione degli Isa, sono comunque **tenuti alla compilazione** ed alla **trasmissione del relativo modello**, in allegato al modello Redditi 2021.